

Regolamento delle prove di esame di idoneità all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare di cui all'art. 1 del d.m. 21/2/90, n. 300

Approvato con Deliberazione della Giunta Camerale n. 35 del 9.5.2007

Sommario

TITOLO I – TESTO

- Art. 1 – Modalità per la presentazione della domanda
- Art. 2 – Natura dell'esame
- Art. 3 – Date di effettuazione dell'esame
- Art. 4 – Accertamento dell'identità del candidato
- Art. 5 – Rinuncia al sostenimento dell'esame
- Art. 6 – Mancato ricevimento della lettera di convocazione
- Art. 7 – Effetti dell'assenza alle prove d'esame
- Art. 8 – Giustificazione dell'assenza alle prove d'esame
- Art. 9 – Presa visione dei compiti delle prove scritte
- Art. 10 – Ritiro alla prova orale
- Art. 11 – Effetti del giudizio della non idoneità
- Art. 12 – Inappellabilità del giudizio della Commissione esaminatrice
- Art. 13 - Disposizioni finali

Art.1

Modalità per la presentazione della domanda

Sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità previsto dall'art.1 del D.M. 21.2.90, n. 300 presso la Camera di Commercio di Lucca, dietro presentazione di apposita domanda in bollo, tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che hanno la residenza o il domicilio in questa provincia.

L'ammissione all'esame è subordinata:

- alla corresponsione del diritto fisso stabilito dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda, da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 13808555 intestato a "diritti di iscrizione in ruoli e albi della Camera di Commercio di Lucca"; la relativa attestazione deve essere presentata all'Ufficio contestualmente alla domanda di ammissione. La mancata o incompleta indicazione delle generalità del richiedente ovvero la mancata presentazione dell'attestazione del versamento del diritto fisso di cui al comma precedente comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica fin quando non viene completata dei dati o della documentazione mancanti.

- al ricevimento della domanda da parte dell'ufficio camerale entro e non oltre il termine pubblicato sul sito www.lu.camcom.it. Il mancato ricevimento della domanda entro tale termine, che verrà di volta in volta fissato dall'ufficio camerale, comporterà l'impossibilità per il candidato di essere ammesso a sostenere la prova d'esame.

Art. 2 Natura dell'esame

L'esame è sostenuto davanti alla Commissione nominata con determinazione presidenziale ai sensi dell'art. 1 del D.M. 7/10/1993, n. 589 e si svolge in forma scritta consistente nella compilazione di due questionari, uno relativo alle materie di carattere generale e l'altro relativo alle materie specifiche della mediazione immobiliare predisposti dalla Commissione immediatamente prima dell'inizio della prova stessa composto da un determinato numero di quesiti per ognuno dei quali si propongono più risposte fra le quali il candidato deve indicare quella esatta. Il numero dei quesiti sono stabiliti dalla Commissione congiuntamente con il voto della maggioranza assoluta dei componenti ed il numero minimo delle risposte esatte necessario per sostenere con esito positivo la prova è stabilito dall'art. 1 - comma 2 - del D.M. 21.2.90, n. 300. Il superamento della prova scritta comporta il diritto per il candidato di essere ammesso in data successiva a sostenere la prova orale la quale si svolge in forma di colloquio.

Art. 3 Date di effettuazione dell'esame

La data e l'ora dello svolgimento della prova scritta è comunicata tempestivamente, mediante nota raccomandata, dall'Ufficio camerale a ciascun richiedente che abbia presentato la domanda nelle modalità previste dall'art. 1 del presente Regolamento. L'esito della prova scritta e la data e l'ora della prova orale sono pubblicate sul sito www.lu.camcom.it. Ciascun candidato deve:

- presentarsi alla prova scritta il giorno in cui è stato convocato entro e non oltre l'ora indicata nella lettera di convocazione.
- presentarsi alla prova orale il giorno pubblicato sul sito www.lu.camcom.it entro e non oltre l'ora indicata

Colui che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto l'ora stabilita è ammesso a sostenere la prova solo se nessuno dei candidati abbia già consegnato il compito, usufruendo non dell'intero tempo a disposizione per la compilazione del questionario, ma del tempo residuo.

Art. 4 Accertamento dell'identità del candidato

Chi si presenta alla prova di esame scritta o orale senza un valido documento di riconoscimento è considerato assente ai sensi del successivo art. 8, salvo che non possa essere identificato da almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 5 Rinuncia al sostenimento dell'esame

Il candidato, dopo aver inoltrato la domanda di ammissione può rinunciare a sostenere l'esame:

- a) non presentandosi il giorno per il quale è stato convocato (rinuncia tacita);
- b) inoltrando apposita comunicazione di rinuncia indifferentemente prima o dopo aver ricevuta la lettera di convocazione.

Nel caso di rinuncia di cui al punto b) il candidato ha diritto, dietro esplicita richiesta scritta, alla restituzione dell'importo in precedenza corrisposto a condizione che al momento del ricevimento della comunicazione di rinuncia-richiesta di rimborso, l'Ufficio non abbia ancora provveduto ad inviare la lettera di convocazione.

Art. 6 Mancato ricevimento della lettera di convocazione

Il mancato ricevimento della lettera di convocazione dovuto ad indicazione errata o incompleta dell'indirizzo sulla domanda di ammissione all'esame ovvero dovuto a trasferimento di residenza avvenuto successivamente all'inoltro della domanda stessa senza che l'interessato abbia dato di tale trasferimento apposita comunicazione scritta alla Camera di Commercio, in conseguenza del quale il candidato non si presenta a sostenere la prova di esame il giorno e all'ora stabilita, comporta l'archiviazione della domanda.

Art. 7

Effetti dell'assenza alle prove d'esame

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente, si procede comunque all'archiviazione della domanda qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non si presenta a sostenere l'esame nella data nella quale è stato convocato, a meno che non giustifichi la propria assenza nei modi e nei termini di cui al successivo art. 8.

L'archiviazione della domanda è definitiva, pertanto l'assente anche ad una sola prova, scritta od orale, che intenda ancora sostenere l'esame deve presentare una nuova domanda corredata del relativo versamento dei diritti dovuti.

Art. 8

Giustificazione dell'assenza alle prove d'esame

Non si procede all'archiviazione della domanda in caso di mancata presentazione al sostenimento dell'esame qualora il candidato convocato giustifichi la propria assenza mediante lettera da inviarsi alla Camera di Commercio entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data della mancata presentazione ovvero mediante analogo giustificativo scritto presentato direttamente all'Ufficio camerale entro il termine di cui sopra.

Con tale lettera il candidato deve giustificare la propria assenza nei modi seguenti:

- a): se dovuta a motivi di salute, allegando alla stessa certificato medico attestante la propria indisposizione fisica in cui versava il giorno stabilito dell'esame;
- b): se dovuta a motivi di altra natura, producendo idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente all'esame, ovvero argomentando tali motivi.

Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato a sostenere l'esame in altra data, fissata compatibilmente alle esigenze del calendario di esami prestabilito, senza dover avanzare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.

Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente il numero massimo di assenze per le quali può essere accettata la giustificazione senza dover presentare nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere ulteriore diritto è stabilito a tre.

Art. 9

Presenza visione dei compiti delle prove scritte

I candidati possono prendere visione dei compiti delle prove scritte presentando apposita richiesta di accesso ai dati personali previa presentazione di un documento di riconoscimento.

Art. 10

Ritiro alla prova orale

Il candidato che, presentatosi alla prova orale e ancor prima di iniziare il colloquio, manifesti alla Commissione il desiderio di ritirarsi per sopraggiunta e improvvisa indisposizione fisica ovvero per altro giustificato motivo, può farlo e viene considerato assente giustificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del presente Regolamento.

Non è comunque consentito al candidato ritirarsi alle prove orali per più di due volte.

Art. 11

Effetti del giudizio della non idoneità

Il candidato non riconosciuto idoneo alla prova scritta può chiedere per un illimitato numero di volte di ripeterla presentando ogni volta nuova domanda di ammissione e corrispondendo il dovuto diritto.

Analogo trattamento è riservato a chi non è riconosciuto idoneo alla prova orale, fermo restando che chi non supera tale prova deve ripetere nuovamente quella scritta.

Art. 12

Inappellabilità del giudizio della Commissione esaminatrice

Il giudizio della Commissione esaminatrice positivo o negativo espresso nei confronti del candidato sottoposto all'esame è inappellabile.

Art. 13

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte della Giunta Camerale. L'Ufficio camerale provvede nei modi più opportuni a darne ampia e ufficiale divulgazione.

La sottoscrizione della domanda di ammissione all'esame comporta l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni in esso contenute; menzione in tal senso deve quindi essere fatta nel compilare la domanda suddetta.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento deve farsi riferimento alle disposizioni generali in materia contenute nella Legge 3/2/89, n. 39, nei DD.MM. 21/12/90, n. 452, 21.2.90, n. 300 e 7/10/1993, n. 589 o dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposite circolari.